

RACCOMANDATA



Spett.le Leonardo s.r.l.  
c.a. Arch. Raffaele Bernardeschi  
Via San Martino, 1/I  
56125 Pisa (PI)

e p.c. Spett.le Comune di Pisa  
Via degli Uffizi, 1  
56100 Pisa (PI)

TRISPANE/P2015  
0002521 - 01/06/2015

e p.c. Spett.le ARPAT Area Vasta Toscana Costa  
Settore Agenti Fisici – Sede di Pisa  
Campi elettromagnetici a bassa frequenza  
c.a. Dr. Nicola Colonna  
Via Vittorio Veneto, 27  
56127 Pisa (PI)

e p.c. Spett.le Regione Toscana  
Sistema Informativo  
Territoriale e Ambientale  
Via di Novoli, 26  
50127 Firenze (FI)

**OGGETTO:** Linea a 132kV Livorno Marzocco ÷ Visignano n.524 – Richiesta della Distanza di Prima Approssimazione per provvedere alla progettazione di alcuni interventi edilizi, nell'area posta tra via del Fagiano e via Egidio Giannessi, in località Montacchiello, nel Comune di Pisa, in prossimità delle campate n.55÷56 e n.56÷57.

Con riferimento alla Vostra del 06 maggio 2015, relativa alla richiesta pari oggetto, secondo l'elaborato allegato, di cui Vi restituiamo una copia vistata per presa visione, in prossimità delle campate n.55÷56 e n.56÷57 della linea a 132kV Livorno Marzocco ÷ Visignano n.524, Vi comunichiamo quanto segue.

Ogni nuovo edificio o la ristrutturazione con variazioni di volumetria e/o di uso di un fabbricato esistente in vicinanza di elettrodotti esistenti (compreso quindi l'elettrodotto in oggetto), dovrà necessariamente risultare compatibile con lo stesso e, in particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, nel caso di permanenza umana superiore alle 4 ore giornaliere, di seguito meglio specificata.

- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n° 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- Legge n° 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n° 55 del 7.5.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici;
- DPCM dell'8 luglio 2003 [in G.U. n° 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;

Per quanto attiene alla legge 36/2001 e al relativo decreto attuativo, rendiamo noto che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microTesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 [in S.O. n°160 G.U. n°156 del 05 luglio 2008] e relativi allegati e fatte salve le eventuali determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, riportiamo in allegato la distanza di Prima Approssimazione (Dpa) determinata secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 e 5.1.4 del documento allegato al precedente decreto.

I valori riportati nella tabella allegata si riferiscono a casi complessi di linee con la presenza di angoli, che in relazione a quanto prescritto dal D.M. del 29 maggio 2008, influiscono sul calcolo della Dpa.

La Dpa è individuata puntualmente dalle distanze tra l'asse dell'elettrodotto e la linea congiungente i punti individuati a destra (Dpa dex) e a sinistra (Dpa sin) del sostegno, posizionati sulla bisettrice degli angoli presenti, nel caso di linea con sostegni non allineati, o perpendicolarmente all'asse linea, nel caso di sostegni allineati.

Precisiamo che il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- I terreni attraversati dalla linea sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa;
- Eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni;
- Eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non

dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge.

- L'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 55° C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n°81 del 09 aprile 2008.
- Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Per verificare, però, la congruità fra quanto è Vostra intenzione realizzare e la nostra linea elettrica, anche in riferimento al D.M. 449 del 21 marzo 1988, e per la definizione del nostro parere, dovrà esserci inviato il progetto delle opere, relazionato planoaltimetricamente all'elettrodotto in questione.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con l'elettrodotto.

Lo scrivente ufficio, Unità Impianti Firenze, p.i. Simone Mortai tel. 055.521.4524, competente della gestione degli elettrodotti sopra citati, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est – Area Operativa Trasmissione  
Firenze, Via dei Della Robbia n.41/5R - 50132 FIRENZE.

Vogliamo, infine, segnalare che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Distinti saluti.

All.: c.s.  
DTNE/UIFI – SM/mc

**Unità Impianti Firenze**  
**Il Responsabile**  
**(C. Morandini)**





